

LEGGE FINANZIARIA 2002

(Disposizioni in materia fiscale)

SCHEDA DI LETTURA N. 7/2001 28 dicembre 2001

Via G. Paisiello, 24 • 00198 Roma • tel.: 06/85236387 (fax 06/85236390)

Indice

1.	MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI IN TEMA DI DEDUZIONI E DETRAZIONI	Pag.	1
1.1	(Detrazioni per figli a carico)	**	1
1.2	(Detrazioni per rigina edireo)	**	2
1.3	(Deducibilità delle spese pubblicitarie sostenute da imprese farmaceutiche)	**	2
2.	ALIQUOTE IRPEF	"	2
3.	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI DI IMPRESA	"	7
		"	_
3.1	(Rivalutazione dei beni di impresa)	"	3
3.2 3.3	(Esclusione dei beni dal patrimonio dell'impresa) (Assegnazione agevolata ai soci)	**	4
3.4	(Affrancamento dei maggiori valori dei conferimenti per il settore bancario e finanziario)	"	5
3.5	(Riserve e fondi in sospensione di imposta)	**	5
3.6	(Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)	"	6
3.7	(Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola)	"	7
4.	ULTERIORI EFFETTI DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI FISCALI (ART.9)	"	8
4.1	Ristrutturazioni edilizie (commi 1 e 2)	"	8
4.2	Agevolazioni Iva (commi 3 e 4)	"	9
4.3	Determinazione del reddito per volontari e cooperanti (comma 5)	"	9
4.4	Agevolazioni per la tutela ambientale (comma 6)	"	9
4.5	Irap ed Iva in agricoltura (commi da 7 a 10)	"	10
4.6 4.7	Adeguamento tariffe d'estimo (comma 11) Madifiche alla disciplina degli studi di sattore (commi 12 e 13)	"	10 10
4.7	Modifiche alla disciplina degli studi di settore (commi 12 e 13) Esenzione canone di abbonamento Rai (comma 14)	**	10
4.9	Modifiche alla disciplina dell'emersione del sommerso occupazionale (comma 15)	"	11
4.10	Deducibilità costi transazioni economiche con Paesi extracomunitari (commi 16 e 17)	**	11
4.11	Definizione agevolata delle liti sull'imposta per gli spettacoli (comma 18)	"	12
4.12	Esonero obbligo registratore di cassa (comma 19)	**	12
4.13	Regime fiscale plusvalenze per società sportive professionistiche (comma 21)	"	12
4.14 4.15	Contributo atti giudiziari (comma 22) Trattamento fiscale lavoratori dipendenti frontalieri (comma 23)	"	13 13
5.	INVIM	"	13
6.	AGEVOLAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA	"	14
6.1	Credito d'imposta per la ricerca e sviluppo	"	14
6.2	Contributo all'attività di formazione e diffusione delle culture nazionali	"	14
6.3 6.4	Agevolazioni Iva su giornali e quotidiani Investimenti aree svantaggiate	"	15 15
6.5	Agevolazioni Iva per le "trasmissioni televisive punto-punto"	"	15
7.	FINANZA LOCALE	"	16
7 1	(Importa culla pubblicità a diritta culla pubblicha afficcioni)	**	1.6
7.1 7.2	(Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni) (Addizionale comunale Irpef)	**	16 17
7.3	(Proroga di termini ICI)	"	17
8.	GIUSTIZIA TRIBUTARIA	"	17
9.	AGEVOLAZIONI FISCALI PER L'AGRICOLTURA	"	18
10.	Proroga adempimenti tributari per i terremotati della Sicilia	"	19

LEGGE FINANZIARIA 2002

(Diposizioni in materia fiscale)

1. Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi in tema di deduzioni e detrazioni

1.1 (Detrazioni per figli a carico)

L'articolo 12 del TUIR elenca le detrazioni dall'IRPEF spettanti per carichi di famiglia (coniuge, figli ed altri familiari a carico).

Secondo la normativa vigente, la detrazione spettante per ciascun figlio convivente a carico è pari a lire 516.000 per l'anno 2001 (elevata a lire 552.000 per l'anno 2002) da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno; l'importo è aumentato di ulteriori 240.000 mila lire per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni. Inoltre, per redditi non superiori a lire 100 milioni, gli importi sono aumentati, rispettivamente, a lire 552.000 per l'anno 2001 e a lire 588.000 a decorrere dal 1º gennaio 2002 per il primo figlio, ed a lire 616.000 per l'anno 2001 e lire 652.000 a decorrere dal 1º gennaio 2002, per i figli successivi al primo.

Il comma 1 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2002 sostituisce il citato articolo 12 comma 1 del TUIR (mantenendo comunque le detrazioni spettanti ai sensi della disciplina vigente qualora non siano verificate le ipotesi più favorevoli previste dalla presente legge finanziaria), prevedendo un incremento della misura della detrazione per figli a carico, a decorrere dal 1° gennaio 2002, nei casi in cui il reddito complessivo annuo di ciascun genitore non sia superiore a:

- 70 milioni di lire (36.152 euro) qualora abbia un solo figlio a carico;
- 80 milioni di lire (41.316,55 euro) qualora abbia due figli a carico;
- 90 milioni di lire (46.481,12 euro) qualora abbia tre figli a carico;
- la maggiorazione della detrazione spetta in ogni caso (indipendentemente cioè dall'ammontare del reddito) qualora i genitori abbiano almeno quattro figli a carico.

La nuova misura della detrazione spettante per ciascun figlio a carico è pari ad un milione di lire (516,46 euro), ferme restando le modalità di applicazione ed i criteri di identificazione dei soggetti per i quali spetta la detrazione in parola. Per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione è ulteriormente elevata ad 1.500.000 lire (774,69 euro), indipendentemente dall'ammontare del reddito.

Dal combinato disposto del nuovo comma 1 dell'articolo 12 del TUIR, nonché dal comma 2 dell'articolo 2 della legge in commento, si evince che qualora uno dei due genitori manchi occorrerà distinguere tra diverse situazioni possibili. Considerato che l'articolo 12 comma 2 del TUIR permette al genitore superstite di applicare al primo

figlio la detrazione per coniuge a carico di cui al comma 1 lettera a) del medesimo articolo 12, se questo genitore ha un reddito complessivo non superiore a lire 30 milioni, la detrazione per coniuge a carico (pari a lire 1.057.552) sarà superiore a quella per figlio a carico (1 milione di lire) e quindi questi utilizzerà la detrazione spettante per il coniuge a carico; se il genitore superstite, invece, ha un reddito complessivo superiore a lire 30 milioni ma non a lire 70 milioni (0 limiti diversi a seconda del numero dei figli a carico, come esposto in precedenza), utilizzerà la detrazione di lire 1 milione per figlio a carico di cui al presente articolo (superiore agli importi delle detrazioni previste per il coniuge a carico per redditi di tale entità); se, infine, il reddito del coniuge superstite è superiore a lire 70 milioni (0 limiti diversi a seconda del numero dei figli a carico, come esposto in precedenza), non potendo fruire della nuova disposizione che fissa in lire 1 milione la detrazione per figli a carico, opterà per quella spettante per il coniuge a carico (lire 889.552 se il reddito non è superiore a lire 100 milioni, o lire 817.552 se superiore).

1.2 (Detrazioni per servizi di interpretariato)

Il comma 3 dell'articolo 2 introduce la lettera c-*ter*) all'articolo 13-*bis* del TUIR (*Detrazioni per oneri*) includendo così tra le spese detraibili dall'IRPEF nella misura del 19% quelle per i servizi di interpretariato sostenute dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381.

1.3 (Deducibilità delle spese pubblicitarie sostenute da imprese farmaceutiche)

I commi 4 e 5 rendono, rispettivamente, indeducibili dal reddito di impresa le spese sostenute dalle aziende produttrici di medicinali contenuti nel prontuario terapeutico per promuovere e organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi collegati, e deducibili nella misura del 20% le spese di pubblicità di medicinali comunque sostenute dalle aziende farmaceutiche attraverso convegni e congressi, a condizione che abbiano ottenuto l'autorizzazione ministeriale a partecipare al convegno stesso.

Tali spese, ai sensi dell'articolo 19, comma 14 della legge n. 67 del 1988 e dell'articolo 36, comma 13 della legge n. 449 del 1997, sono attualmente deducibili nella misura del 40% ai fini della determinazione del reddito di impresa quando hanno finalità di rilevante interesse scientifico.

2. ALIQUOTE IRPEF

Con la finanziaria per il 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388) era stata disposta la modifica degli scaglioni e la riduzione progressiva delle aliquote IRPEF secondo la seguente tabella:

Anni di imposta	2001	2002		
Reddito	Aliquota		Risparmio massimo di imposta	
Fino a 20 milioni di lire	18%	18%		
Da 20 a 30 milioni di lire	24%	23%	Lire 100.000	
Da 30 a 60 milioni di lire	32%	32%		
Da 60 a 135 milioni di lire	39%	38,5%	Lire 375.000	
Oltre 135 milioni di lire	45%	44,5%	Lire 50.000 per ogni 10 milioni di reddito	
			superiore a lire 135 milioni.	

Con il comma 6 dell'articolo 2 vengono sospese, limitatamente al periodo di imposta 2002, le suesposte riduzioni di aliquota.

3. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI DI IMPRESA

3.1 (Rivalutazione dei beni di impresa)

Gli articoli da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342, hanno introdotto una disciplina agevolativa per la rivalutazione facoltativa dei beni dell'impresa, subordinata al pagamento di una imposta sostitutiva. La facoltà di eseguire la rivalutazione è attribuita (indipendentemente dal tipo di contabilità tenuta, ordinaria o semplificata) alle società di capitali, alle cooperative, alle aziende speciali e municipalizzate, agli enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, agli imprenditori individuali, alle società di persone, agli enti pubblici e privati non commerciali residenti e alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

La rivalutazione si applica alle immobilizzazioni materiali e immateriali nonché alle quote e alle azioni in società controllate e collegate acquisite fino alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1999.

Il comma 1 dell'articolo 3 della legge finanziaria 2002 proroga di un altro anno l'applicabilità delle citate disposizioni agevolative, prevedendo la possibilità di eseguire la rivalutazione anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2000. In tal caso, la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo, per il quale il relativo termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2002 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, pertanto, la rivalutazione sarà eseguita nel bilancio relativo al periodo d'imposta 2001).

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita (generalmente anno 2003).

Il comma 3, infine, stabilisce che le società di capitali e gli enti commerciali, qualora procedano alla rivalutazione dei beni ai sensi del presente articolo, devono computare l'importo dell'imposta sostitutiva liquidata nell'ammontare delle imposte di cui all'ar-

ticolo 105, commi 2 e 3 del TUIR, ai fini del calcolo del credito di imposta spettante ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti. Ossia, tali imposte concorrono in modo pieno alla determinazione del credito di imposta in caso di distribuzione di somme.

3.2 (Esclusione dei beni dal patrimonio dell'impresa)

I commi da 4 a 6 dell'articolo 3 contengono disposizioni volte a favorire l'esclusione dei beni dal patrimonio dell'impresa. In particolare, il comma 4 stabilisce che l'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2001 utilizza beni immobili strumentali (ossia utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore), può optare entro il 30 aprile 2002 per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa con effetto dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2002. L'esclusione opera a condizione che l'imprenditore versi un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRAP e dell'IVA pari al 10% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta ad IVA, l'imposta sostitutiva dovuta deve essere aumentata di un importo corrispondente al 30% dell'IVA, calcolata con l'aliquota propria del bene ed applicata al valore normale del bene stesso¹.

Il versamento dell'imposta sostitutiva deve avvenire per il 40% entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2001, per il 30% entro il 16 dicembre 2002 ed il rimanente 30% entro il 16 marzo 2003. Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo.

3.3 (Assegnazione agevolata ai soci)

I commi da 7 a 10 riaprono i termini per l'assegnazione agevolata di beni ai soci di cui all'articolo 29 della legge 449/97.

Il citato articolo 29 stabilisce che le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che assegnano ai soci beni immobili, diversi da quelli utilizzati esclusivamente nell'impresa, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o quote di partecipazione in società, possono versare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 10% della differenza tra il valore normale dei beni assegnati - o in caso di trasformazione quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione - e il loro costo fiscalmente riconosciuto, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro un determinato termine si trasformano in società semplici. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa dell'1 per cento, nonché alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell'IVA e dell'INVIM.

¹ Il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori alle rendite catastali, oppure quello rilevato attraverso la procedura di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 70/1988, convertito dalla legge n. 154/1988.

In particolare, il comma 7 stabilisce che le disposizioni sopra cennate si applicano anche alle assegnazioni agevolate di beni ai soci ed alle trasformazioni in società semplici effettuate entro il 30 settembre 2002, a condizione che tutti i soci siano iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, al 30 settembre 2001, ovvero siano iscritti entro il 31 gennaio 2002 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2001. Le stesse disposizioni si applicano anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci. Il comma 9 dispone poi che per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di stima. Il versamento dell'imposta sostitutiva deve avvenire per il 40% entro il 16 novembre 2002, per il 30% entro il 16 febbraio 2003 e per il rimanente 30% entro il 16 maggio

3.4 (Affrancamento dei maggiori valori dei conferimenti per il settore bancario e finanziario)

I commi 11 e 12 riaprono i termini per l'applicazione delle disposizioni agevolative inerenti l'affrancamento dei maggiori valori dei conferimenti, previste dalla legge n. 218 del 1990 (c. d. legge Amato) per i settori bancario e finanziario. In particolare, il comma 11 stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli da 17 a 20 della legge n. 342/2000, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001.

I citati articoli prevedevano la possibilità di allineare, nel bilancio relativo all'anno 2000, i valori fiscali dei beni ricevuti in conferimento con i valori di libro, con conseguente liberazione di riserve e fondi in sospensione d'imposta, dietro pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 19%, ovvero del 15% (ma in tal caso il maggior valore dei beni conferiti non era fiscalmente riconosciuto nei confronti della società conferente).

La presente disposizione stabilisce, invece, che l'imposta sostitutiva dovuta è pari al 12%, (ovvero al 9%) e deve essere corrisposta in 3 rate, rispettivamente del 20, del 35 e del 45%, da versare entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi da effettuare negli anni 2002, 2003 e 2004.

3.5 (Riserve e fondi in sospensione di imposta)

2003.

L'articolo 4 prevede la possibilità di assoggettare ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 19% le riserve e gli altri fondi in sospensione di imposta (anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione) esistenti nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2001.

Il pagamento dell'imposta sostitutiva deve avvenire in tre rate annuali da effettuare, la prima (pari al 45%) entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2001, la seconda (del 35%) e la terza (del 20%) entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi dei due esercizi successivi. Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo.

Le riserve e gli altri fondi assoggettati ad imposta sostitutiva non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa, ma rilevano ai fini della determinazione del-

l'ammontare delle imposte di cui al comma 4, dell'articolo 105 del TUIR (spetta cioè il credito di imposta limitato).

L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve o ad altri fondi del bilancio. L'ammontare delle riserve o fondi assoggettati all'imposta sostitutiva deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in corso al 31 dicembre 2001.

3.6 (Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)

L'articolo 5 permette l'aggiornamento del valore di acquisto di partecipazioni, qualificate e non, purché non negoziate nei mercati regolamentati, in modo da affrancare i plusvalori latenti delle partecipazioni evitando, in caso di successiva cessione, l'emersione di notevoli plusvalenze.

L'articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR individua alcune fattispecie di redditi diversi, quali le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, o di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di persone. Tali plusvalenze sono considerate redditi diversi qualora non costituiscano redditi di capitale ovvero non siano conseguite nell'esercizio di arti e professioni, di imprese commerciali, da società in nome collettivo o in accomandita semplice, o in relazione alla qualità di lavoratore dipendente. Dette plusvalenze sono determinate in base al costo o valore di acquisto dei titoli o delle quote o diritti.

Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 461/1997, le plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni e degli altri strumenti finanziari sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27% o del 12,5% a seconda che si tratti di cessione di partecipazioni qualificate o della cessione di prodotti finanziari.

Il comma 1 dell'articolo 5 in esame dispone che, limitatamente a titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati posseduti alla data del 1° gennaio 2002, ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui alle citate lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 81 del TUIR, può essere assunto il valore, alla predetta data, della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente (c.d. metodo forfetario)², determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, o nell'elenco dei revisori contabili. Ciò è subordinato al pagamento, entro il 30 settembre 2002, di un'imposta sostitutiva del 4% del predetto valore per le partecipazioni che risultano qualificate e del 2% per quelle non qualificate.

Il versamento dell'imposta può essere effettuato anche in 3 rate annuali di pari importo (30 settembre 2002, 30 settembre 2003 e 30 settembre 2004) delle quali, la seconda e la terza maggiorate degli interessi nella misura del 3% annuo.

Il valore della perizia deve essere riferito all'intero patrimonio sociale e vi è l'obbligo per il contribuente di conservare tutti i documenti relativi alla perizia e di esibirli o trasmetterli all'Amministrazione finanziaria in caso di richiesta.

² Anziché, come previsto dall'articolo 82 comma 5 del TUIR, la differenza tra il corrispettivo della cessione e il costo o valore di acquisto (c.d. metodo analitico).

Qualora la relazione di stima viene predisposta per conto della stessa società o ente nel quale la partecipazione è posseduta, la spesa per la stima è deducibile dal reddito d'impresa in 5 quote costanti a decorrere dall'esercizio in cui è stata sostenuta. Ovviamente, qualora la relazione di stima è predisposta per conto di più soggetti possessori di titoli, la spesa è deducibile in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.

Il comma 6 precisa che il nuovo valore di acquisto dei titoli, determinato sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo, non consente di realizzare minusvalenze utilizzabili ai fini del calcolo algebrico tra plusvalenze e minusvalenze di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 82 del TUIR (compensazione con plusvalenze e riporto delle eccedenze).

L'ultimo comma stabilisce che gli intermediari abilitati all'applicazione dell'imposta sostitutiva su plusvalenze, redditi diversi e risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio, devono tenere conto del nuovo valore determinato ai sensi del presente articolo, in luogo di quello del costo o del valore di acquisto, solo se prima della realizzazione della plusvalenza o minusvalenza ricevano dal cliente la perizia giurata, i dati identificativi dell'estensore e il codice fiscale della società periziata.

3.7 (Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola)

L'articolo 7 ripropone, in maniera del tutto simile, quanto previsto dall'articolo 5 con riferimento però alle plusvalenze e minusvalenze dei terreni edificabili e con destinazione agricola. L'articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del TUIR individua alcune fattispecie di redditi diversi, quali le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, nonché la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni o di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria. Tali plusvalenze sono considerate redditi diversi qualora non costituiscano redditi di capitale ovvero non siano conseguite nell'esercizio di arti e professioni, di imprese commerciali, da società in nome collettivo o in accomandita semplice, o in relazione alla qualità di lavoratore dipendente. Dette plusvalenze sono determinate in base al costo o valore di acquisto dei titoli o delle quote o diritti.

Il comma 1 dell'articolo 7 dispone che, limitatamente ai terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2002, ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui alle citate lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 81 del TUIR, può essere assunto (in luogo del costo o valore di acquisto) il valore, alla predetta data, determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti all'albo degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari e periti industriali edili.

Ciò è subordinato al pagamento, entro il 30 settembre 2002, di un'imposta sostitutiva del 4% di tale valore. Il versamento dell'imposta può essere effettuato anche in 3 rate annuali di pari importo (30 settembre 2002, 30 settembre 2003 e 30 settembre 2004) delle quali, la seconda e la terza maggiorate degli interessi nella misura del 3% annuo.

La perizia, i dati identificativi dell'estensore, il codice fiscale della società periziata e le ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva devono essere conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi all'Amministrazione finanziaria in caso di richiesta.

Il costo sostenuto per la perizia giurata può essere portato in aumento dal valore di acquisto del terreno edificabile o con destinazione agricola nella misura in cui è rimasto effettivamente a carico. Ciò consente, in caso di successiva vendita del terreno, di ottenere un risparmio di imposta. Il nuovo valore di acquisto del terreno edificabile o con destinazione agricola, come rideterminato ai sensi del presente articolo, costituisce il valore minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali.

- 4. ULTERIORI EFFETTI DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI FISCALI (ART.9)
- 4.1 Ristrutturazioni edilizie (commi 1 e 2)

Viene prorogata per tutto il 2002 l'agevolazione del 36% per gli interventi di ristrutturazione edilizia, mediante la conferma della struttura sostanziale del beneficio con qualche piccolo ampliamento dell'ambito applicativo.

Fermo restando, quindi, il funzionamento dell'agevolazione secondo i vecchi criteri, le due novità di rilievo introdotte dalla Legge Finanziaria si prospettano le seguenti:

- rispetto alla disciplina previgente, per le spese sostenute nel 2002 la detrazione deve essere obbligatoriamente ripartita in dieci rate annuali di pari importo: viene meno, in sostanza, la facoltà precedentemente prevista nei confronti del contribuente di ripartire la detrazione d'imposta in cinque o in dieci rate annuali:
- rispetto alla disciplina previgente, nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati nel 2002 siano frutto della prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del limite massimo delle sperse ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli anni precedenti: in sostanza, mentre in precedenza il limite dei 150 milioni di spese per ciascun immobile valeva per ogni anno (con una sconto che poteva arrivare al massimo a 54 milioni di lire: 150.000.000 x 36%), ora ai fini del calcolo di tale limite occorre tenere conto anche delle spese già sostenute negli anni precedenti che hanno registrato l'avvio dei lavori oggetto di agevolazione.

Inoltre, a decorrere dal 2002 il beneficio si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2002 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2003.

In questo caso, il beneficio relativo ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo contribuente persona fisica acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, nella misura del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che la legge convenzionalmente fissa nel 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nel-

l'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo dei 150 milioni di lire previsto dalla normativa vigente.

4.2 Agevolazioni Iva (commi 3 e 4)

Alla proroga delle agevolazioni per le ristrutturazioni per tutto il 2002 si abbina, per il medesimo arco temporale, anche quella concernente le manutenzioni di fabbricati abitativi (nonché i servizi di assistenza domiciliare): dovrebbe trattarsi dell'ultima "deroga" riconosciuta dall'Unione europea in materia di imposta sul valore aggiunto, atteso che con il 2002 si completa il triennio agevolato per il quale Bruxelles aveva concesso il "via libera".

Sempre in materia di imposta sul valore aggiunto, una proroga fino al 31 dicembre 2002 ha interessato la limitazione della detraibilità dell'imposta relativa ai costi di acquisto e di esercizio dei mezzi di trasporto strumentali tuttavia non indispensabili per lo svolgimento dell'attività. Pertanto, fino alla fine del 2002 si protrae la normativa vigente fino all'avvento della legge in commento, che si caratterizza per la detrazione parziale dell'Iva e per l'indetraibilità dell'imposta gravante sui costi di esercizio.

4.3 Determinazione del reddito per volontari e cooperanti (comma 5)

Nuovi criteri di determinazione del reddito per determinati soggetti che prestano la propria attività nell'ambito della cooperazioni con i Paesi in via di sviluppo.

Infatti, in deroga al principio della determinazione analitica del reddito, dal 1° gennaio prossimo la base imponibile per i rapporti di cooperazione dei volontari e dei cooperanti è determinata sulla base dei compensi convenzionali fissati annualmente con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il tutto, indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del contratto, a condizione che lo stesso sia stipulato da un'organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

4.4 Agevolazioni per la tutela ambientale (comma 6)

Con finalità di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico, per l'anno 2002 vengono riconosciuti analoghi benefici a quelli previsti per la ristrutturazione degli immobili, se l'intervento riguarda opere volte alla manutenzione e salvaguardia dei boschi.

La derivante detrazione d'imposta potrà essere fruita, a scelta, in cinque ovvero in dieci quote annuali di pari importo: per le modalità di attuazione della stessa occorre però attendere un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di prossima emanazione.

4.5 Irap ed Iva in agricoltura (commi da 7 a 10)

Viene ridotta l'Irap dal 2,5% all'1,9% per i contribuenti che operano nel settore agricolo, le cooperative di piccola pesca e i loro consorzi.

Per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, il regime speciale appositamente previsto per il settore dell'agricoltura potrà essere fruito anche nel 2002 da tutti i produttori, a nulla rilevando il volume d'affari.

Di conseguenza, slitta nuovamente, al 2003, l'applicazione del regime speciale nei soli confronti delle imprese con fatturato non superiore a 20.658,28 euro all'anno nonché degli organismi collettivi.

Assoluta novità, invece, caratterizza l'inserimento delle società consortili e degli altri organismi associativi nell'ambito applicativo delle disposizioni Iva che disciplinano il momento impositivo dei conferimenti di prodotti ittici a quella dei prodotti agricoli.

4.6 Adequamento tariffe d'estimo (comma 11)

Variazione in arrivo per le nuove tariffe di estimo, che saranno attuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, conseguentemente all'attuazione delle decisioni delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, ovvero per tenere conto delle variazioni delle tariffe che possono essersi verificate in altro modo.

A carico delle strutture dell'Amministrazione finanziaria è previsto il compito di provvedere all'inserimento negli atti catastali delle nuove rendite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle nuove tariffe.

4.7 Modifiche alla disciplina degli studi di settore (commi 12 e 13)

Agevolazioni transitorie per i contribuenti sottoposti alla disciplina degli studi di settore: per i periodi di imposta 2001 e 2002, infatti, non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che si adeguano all'atto della presentazione delle dichiarazioni fiscali alle presunzioni derivanti dall'automatismo accertativo, in base alle risultanze di Ge.Ri.Co.. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'adeguamento può essere operato, sempre senza sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

4.8 Esenzione canone di abbonamento Rai (comma 14)

Viene prevista l'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento Rai per i negozi che effettuano vendita e riparazione di apparecchiature radiotelevisive, nell'ambito delle norme che disciplinano una particolare modalità di determinazione del canone per determinati soggetti (come le strutture alberghiere e gli esercizi pubblici).

4.9 Modifiche alla disciplina dell'emersione del sommerso occupazionale (comma 15)

Modifiche di rilevo per il programma di sommerso occupazionale previsto dalla legge n.383/2001 cosiddetta dei "cento giorni".

Innanzitutto viene differito al 30 giugno prossimo la data di presentazione della "dichiarazione di emersione", fissata, prima della modifica in commento, al 28 febbraio 2002.

Cambiano anche le modalità di determinazione del beneficio, in quanto è stato fissato al 2001/2003 il triennio agevolato per la fruizione dell'imposizione sostitutiva da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Inoltre, sempre in materia di determinazione dell'agevolazione, l'eventuale incremento reddituale del datore di lavoro sul quale è possibile beneficiare dell'imposizione ridotta va riferito sempre al periodo d'imposta 2000: per cui, la verifica della spettanza dell'agevolazione va operata mediante la differenza tra il reddito dichiarato in ciascuno dei periodi d'imposta del triennio agevolato e il 2000 (2001 su 2000; 2002 su 2000 e 2003 su 2000).

Un ulteriore ampliamento dell'agevolazione deriva anche dal fatto che la legge ha previsto come fino a concorrenza dell'incremento del reddito che viene agevolato non è dovuta l'Imposta regionale sulle attività produttive.

Inoltre, la contribuzione e l'imposta sostitutiva dovute per il primo periodo d'imposta agevolato, oltre che in unica soluzione, possono essere versate anche in ventiquattro rate mensili, maggiorate degli interessi legali, a partire dal termine di presentazione della dichiarazione di emersione.

Per il solo periodo d'imposta 2001, è prevista l'inapplicabilità delle sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le violazioni concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione, dichiarazione di inizio attività, e non sono dovuti interessi a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione annuale Iva. La medesima inapplicabilità in materia sanzionatoria, sempre per il 2001, è stata prevista per le analoghe violazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive e per quelle previste per l'omessa effettuazione delle ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione.

Infine, è previsto a decorrere dal 1° settembre prossimo il piano straordinario di accertamento per la lotta al sommerso da svolgere congiuntamente a cura del personale civile e militare dell'Amministrazione finanziaria.

4.10 Deducibilità costi transazioni economiche con Paesi extracomunitari (commi 16 e 17)

Nuove modifiche per la disciplina prevista in materia di deducibilità dei costi derivanti da transazioni economiche con Paesi non appartenenti all'Unione europea. Con la sostanziale eliminazione delle modifiche intervenute in materia per effetto della legge n.342 del 2000 (Collegato alla Finanziaria per il 2000), la situazione che ora si prospetta è la seguente:

- le disposizioni di cui al comma 7-bis, e dunque l'indeducibilità dei costi derivanti dalle transazioni economiche in commento, non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, oppure che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione;
- fino alla data di entrata in vigore del decreto di individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, da emanare successivamente alla data di entrata in vigore della legge in commento, si continuano ad applicare le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 24 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992.

4.11 Definizione agevolata delle liti sull'imposta per gli spettacoli (comma 18)

Unitamente ad alcune modifiche, vengono riaperti i termini per la definizione delle liti pendenti in materia di imposta sugli spettacoli già prevista dalla legge n.342 del 2000 (collegato alla Finanziaria per il 2000): vediamone in sintesi il nuovo funzionamento. In primo luogo, oltre alla possibilità di definire le controversie pendenti alla data del 30 novembre 2001, si registra l'ampliamento della definizione agevolata anche ai tributi connessi all'imposta sugli spettacoli, e dunque l'Iva dovuta da quei soggetti che svolgevano le attività in ossequio alle previsione del Dpr n.640 del 1972.

Nuovo termine anche per quanto riguarda il pagamento delle somme dovute a seguito della definizione nonché per la regolarizzazione degli omessi versamenti dell'imposta sugli spettacoli: per entrambi gli adempimenti, infatti, la legge prevede la scadenza al 30 giugno prossimo.

Per quanto riguarda la regolarizzazione, questa potrà essere effettuata in tre soluzioni secondo la seguente cadenza temporale: 30 giugno, 30 settembre e 16 dicembre 2002. In relazione all'entrata in vigore delle disposizioni in commento, i giudizi in corso alla data del 30 novembre 2001 sono sospesi fino al 30 giugno 2003.

Infine, se il contribuente dovesse incorrere in un pagamento inferiore a quanto dovuto, e perciò può ravvisarsi la scusabilità dell'errore, lo stesso potrà procedere ad integrare il pagamento con il versamento della differenza, maggiorata degli interessi legali, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'ufficio finanziario.

4.12 Esonero obbligo registratore di cassa (comma 19)

Viene previsto l'esonero dall'obbligo di utilizzo del registratore di cassa per le attività relative all'intrattenimento svolte dalle associazioni non lucrative e di quelle di promozione sociale nel caso in cui, però, tali prestazioni vengano effettuate nei confronti dei soci.

4.13 Regime fiscale plusvalenze per società sportive professionistiche (comma 21)

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001 è stato previsto che le plusvalenze realizzate dalle società sportive professionistiche possono

essere ripartite in cinque esercizi anche nel caso in cui il cespite dalle quali le stesse derivano sia stato posseduto per un solo anno.

4.14 Contributo atti giudiziari (comma 22)

Rinvio complessivo, e dunque a valere sulla totalità della disciplina prevista in materia, dell'applicazione del contributo unificato sugli atti giudiziari: la nuova data è stata ora fissata al 1°marzo 2002.

4.15 Trattamento fiscale lavoratori dipendenti frontalieri (comma 23)

Viene esteso anche al periodo d'imposta 2002 il trattamento fiscale previsto nei confronti dei lavoratori dipendenti cosiddetti "frontalieri" – ossia quanti svolgono la propria attività in Stati o territori confinanti con l'Italia e che, con cadenza quotidiana, si recano negli Stati e nei territori appena citati – consistente nel regime di esenzione Irpef appositamente previsto.

5. INVIM

L'INVIM (Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) si applica sugli atti di alienazione del diritto di proprietà o di godimento di un immobile e, limitatamente agli immobili delle società e degli enti, al compimento di ciascun decennio dalla data di acquisto. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 504/92 ha soppresso l'INVIM a decorrere dal 1° gennaio 1993; tuttavia l'imposta continua ad essere dovuta se il presupposto si è verificato (o si verifica) prima del 1° gennaio 2003, limitatamente all'incremento di valore maturato fino al 31 dicembre 1992.

Con l'articolo 8 si dispone la soppressione dell'INVIM per i presupposti che si verificano a decorrere dal 1° gennaio 2002. In pratica, si anticipa di un anno la completa soppressione di detta imposta.

Inoltre, per gli immobili già assoggettati all'INVIM straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 299/1991³, non vi è obbligo di presentare la relativa dichiarazione INVIM se non è dovuta imposta e se il valore finale alla data del 31 ottobre 1991 è stato dichiarato in misura non inferiore a quella che risultava applicando all'ammontare della rendita catastale i moltiplicatori⁴ previsti dal medesimo articolo 1.

³ L'articolo 1 del DL n. 299/91 ha previsto che per gli immobili posseduti al 31 ottobre 1991, l'INVIM decennale si applicasse, ancorché non fosse decorso il decennio, sull'incremento di valore verificatosi dalla data di acquisto, o dall'ultima tassazione per decorso del tempo.

⁴ Il D.M. 20 gennaio 1990 ha fissato i seguenti moltiplicatori: 100 per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C (escluse le categorie A/10 e C/1); 50 per quelle classificate nel gruppo D e nella categoria A/10; 34 per quelle classificate nel gruppo E e nella categoria C/1; 75 per i terreni, con esclusione di quelli che hanno destinazione edificatoria.

6. AGEVOLAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

6.1 Credito d'imposta per la ricerca e sviluppo

Completamente rivisto dall'articolo 48 della Legge Finanziaria per il 2002 il credito d'imposta a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo disciplinato dall'articolo 108 della legge n.388 del 2000 (la Finanziaria per il 2001).

Il credito è dunque applicabile nell'esercizio 2002, limitatamente alle imprese ubicate nelle aree territoriali individuate dalla decisione della Commissione europea 13 marzo 2000 come destinatarie degli aiuti a finalità regionale, nella misura massima dell'85 per cento dell'incremento delle spese di ricerca e sviluppo sostenute rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti.

Per le piccole e medie imprese che svolgono attività industriale, il credito in esame si applica invece nella misura massima del 100 per cento dell'incremento delle spese ammesse all'agevolazione.

Il beneficio è comunque attribuito entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla comunicazione della Commissione europea 96/C 45/06, riguardante la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo e la legge ne subordina la fruibilità alla preventiva autorizzazione della Commissione europea: in proposito, dunque, il Ministro dell'economia e delle finanze procederà all'inoltro alla Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione.

Sotto il profilo fiscale il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'Irap né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del Tuir per la determinazione della quota di interessi passivi deducibili dal reddito d'impresa, è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2002 esclusivamente in compensazione "orizzontale", secondo quanto prevede il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Di assoluto rilievo la previsione che le agevolazioni in commento sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, fatta eccezione per le analoghe agevolazioni previste dal decreto-legge n.79 del 1997 (articolo 13).

Infine, la legge demanda ad un apposito successivo decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro i due mesi successivi al 1° gennaio 2002, la fissazione delle modalità di applicazione del beneficio in commento.

6.2 Contributo all'attività di formazione e diffusione delle culture nazionali

Il comma 37 dell'articolo 52 statuisce un contributo, fruibile anche sotto credito d'imposta, allo scopo di promuovere l'attività di formazione internazionale e di diffusione delle diverse culture nazionali.

Il beneficio è riconosciuto per la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale a cura degli istituti di cultura stranieri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1574, ovvero diretta emanazione di

università estere, appositamente convenzionati con scuole pubbliche di alta formazione, nel limite complessivo di 5.164.568,99 euro annui.

Il contributo, lo si ripete fruibile anche come credito di imposta, non concorre alla determinazione della base imponibile e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, saranno determinate le modalità di attuazione del presente comma nonché individuati annualmente gli istituti per i quali è riconosciuto il contributo fruibile anche come credito di imposta e la misura massima dello stesso.

6.3 Agevolazioni Iva su giornali e quotidiani

Il comma 74 dell'articolo 52 prevede un ampliamento delle agevolazioni in materia di Iva, stabilendo che l'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni.

6.4 Investimenti aree svantaggiate

L'articolo 60 della Legge Finanziaria per il 2002 amplia la portata dei benefici previsti a favore degli investimenti operati nelle aree svantaggiate del Paese, prevedendo la loro destinazione anche nei confronti delle imprese agricole sparse sull'intero territorio nazionale.

Quanto alle tipologie di investimento per le imprese agricole e per quelle della prima trasformazione e commercializzazione ammesse agli aiuti, queste saranno fissate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo comunque conto di quanto previsto dal piano di sviluppo rurale del regolamento (CE) n. 1257/1999 e di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.Infine, nei confronti delle imprese agricole che effettuano investimenti da agevolare "automaticamente" ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, si applicano le limitazioni previste dall'articolo 5, comma 2, della legge n. 383 del 2001: ossia, scegliere di continuare a fruire dei benefici "automatici" oppure, in alternativa e per ciascun periodo d'imposta, rinunciare a questi benefici optando per l'applicazione della detassazione del reddito come disciplinato dalla cosiddetta "Tremonti-bis". Resta comunque ferma la possibilità di cumulo degli incentivi per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale.

6.5 Agevolazioni Iva per le "trasmissioni televisive punto-punto"

Un'agevolazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ravvisabile nell'aliquota al 10%, viene prevista a favore dei canoni di abbonamento alle cosiddette "trasmissioni televisive punto-punto".

E' bene ricordare, in proposito, che si tratta di un servizio televisivo sperimentale che consente all'utente di costruire "su misura" il palinsesto televisivo di suo gradimento in relazione ad un'ampia scelta di programmi posti a sua disposizione.

7. FINANZA LOCALE

7.1 (Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni)

In materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, l'articolo 10 apporta modifiche al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernente i criteri di determinazione dell'imposta, limitatamente alla parte riferita alle insegne di esercizio. In particolare:

- la modifica all'articolo 3 comma 5 ha la finalità di stabilire che le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni possono essere deliberate entro il 31 marzo di ogni anno con effetto dal 1° gennaio dell'anno medesimo (quindi con effetto retroattivo) ed in caso di mancata delibera, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno;
- con la modifica all'articolo 4 viene stabilito che ai fini dell'applicazione dell'imposta, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, tutti i comuni (e non solo quelli di maggiori dimensioni appartenenti alle prime tre classi) possono suddividere le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al 150% della tariffa normale;
- viene introdotto il comma 1-*bis* all'articolo 17, con il quale si prevede l'esenzione dall'imposta per le insegne di esercizio di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati relative ad attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività. Viene inoltre demandata ai comuni la possibilità di prevedere, con proprio regolamento, l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie superiore al limite di 5 metri quadrati;
- viene introdotto all'articolo 24, concernente le sanzioni amministrative, un nuovo comma con il quale si attribuisce ai comuni la facoltà di adottare un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione dell'arredo urbano, disciplinando misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta sulla pubblicità che tendano a favorire l'emersione spontanea dell'abusivismo.

In base al comma 2, inoltre, i Comuni che si avvalgono di concessionari del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità possono estendere – previa rinegoziazione dei contratti in essere – l'attività di tali concessionari anche ad altre entrate comunali e alle attività ad esse connesse.

Infine, il comma 5 introduce limiti all'incremento tariffario applicabile ai canoni per l'installazione di mezzi pubblicitari da parte dei Comuni che optino per il regime autorizzatorio previsto dall'articolo 62 del decreto legislativo n. 446/97, in luogo di

quello impositivo Tale incremento non può eccedere il 25% delle tariffe stabilite per l'imposta sulla pubblicità relative all'ultimo anno di applicazione di tale imposta prima del passaggio al canone.

7.2 (Addizionale comunale Irpef)

Il comma 8 dell'articolo 27 modifica la disposizione recata dall'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000, con il quale il legislatore aveva tentato di fare chiarezza sulla controversa tematica dei termini per l'approvazione di aliquote e tariffe di tributi e di altre entrate degli enti locali.

Il citato comma 16 stabilisce che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'addizionale IRPEF, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. Tali regolamenti hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione.

Successivamente, con l'articolo 11 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, si era provveduto a modificare tale disciplina limitatamente all'addizionale comunale IRPEF stabilendo che "I comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo, con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato con decreto interministeriale. L'efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico".

Con la modifica operata dal citato comma 8 viene invece stabilito che il termine per la delibera di tariffe e aliquote e per l'approvazione di regolamenti relativi a tributi locali, ivi inclusa l'addizionale comunale IRPEF, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e l'efficacia delle delibere decorre dal 1° gennaio dell'anno di riferimento solo qualora queste, pur essendo deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio, siano state approvate entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

7.3 (Proroga di termini ICI)

Il comma 9 dell'articolo 27 proroga al 31 dicembre 2002:

- il termine per la liquidazione dell'ICI (imposta comunale sugli immobili) relativa all'annualità di imposta 1998 (il cui termine di scadenza è fissato al 31 dicembre 2001):
- il termine per l'attività di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti per le annualità d'imposta 1997 e successive.

8. GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Il comma 1 dell'articolo 12 apporta modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tri-

butaria, ed in particolare viene modificato il sistema di calcolo dei punteggi per la nomina a componente di commissione tributaria. In particolare il punteggio sarà determinato non solo sulla base dei servizi prestati nelle commissioni tributarie (Tabella F), ma anche sui titoli di servizio ed i titoli accademici o di studio (tabella E).

Il comma 2 del medesimo articolo apporta modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, ed in particolare sostituisce l'articolo 25 del citato decreto legislativo inerente l'oggetto della giurisdizione tributaria, ampliando in tal modo la competenza delle commissioni tributarie a tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali ed il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative gli interessi e ogni altro accessorio.

9. AGEVOLAZIONI FISCALI PER L'AGRICOLTURA

L'articolo 52, comma 21, contiene disposizioni per favorire le aziende agricole montane. In particolare – mediante l'introduzione dell'articolo 5-*bis* alla legge n. 97 del 1994 (c.d. legge sulla montagna) - si prevede che il trasferimento di terreni agricoli, a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o condurlo per almeno 10 anni, è esente da imposte di registro, imposte ipotecarie e catastali e da imposte di bollo.

Il comma 22 poi, proroga ulteriormente (fino al 31 dicembre 2003) le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina. Le agevolazioni consistono nell'esenzione dall'imposta di bollo, nell'applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa e nella riduzione degli onorari notarili per tutti gli atti e i documenti, comprese le note di trascrizione ipotecaria nonché le certificazioni, attestazioni ed il rilascio delle copie relative, inerenti la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina e l'arrotondamento o accorpamento dei terreni montani.

⁵ L'articolo 2 del decreto legislativo n. 546/92 elenca i singoli tributi assoggettati alla competenza delle commissioni tributarie:

— le imposte sui redditi;

 ⁻ l'IVA, tranne i casi di cui all'art. 70 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ed i casi in cui l'imposta è riscossa unitamente all'imposta sugli spettacoli;

⁻ Î'INVIM;

⁻ l'imposta di registro;

⁻ l'imposta sulle successioni e donazioni;

⁻ le imposte ipotecaria e catastale;

⁻ l'imposta sulle assicurazioni;

⁻ il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;

⁻ i tributi comunali e locali;

⁻ le sovraimposte e le imposte addizionali nonché le sanzioni amministrative, gli interessi ed altri accessori;

le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.

10. Proroga adempimenti tributari per i terremotati della Sicilia

L'articolo 52 comma 24 prevede l'ulteriore differimento del recupero delle somme dovute a titolo di tributi e contributi da parte dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa. In particolare tali soggetti possono regolarizzare la propria posizione relativa alle annualità 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto entro il 30 giugno 2002, con possibilità di rateizzare detti importi fino ad un massimo di 12 rate semestrali, la prima delle quali entro la predetta data del 30 giugno 2002. Inoltre, i versamenti di tributi e contributi sospesi, effettuati oltre i termini previsti, purché entro il 1° gennaio 2002 non sono soggetti a sanzioni.